



# **COMUNE DI MARENE**

---

**PROVINCIA DI CUNEO**

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE SANITARIE (TICKETS SANITARI)**

**ALLEGATO ALLA D.C.C. N. 29  
DEL 22/06/2007  
IL SEGRETARIO COMUNALE**



## **ART. 1 - FINALITÀ**

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per la concessione dell'esenzione dal pagamento delle spese sanitarie (tickets sanitari):
  - a) a favore di nuclei familiari, o singoli individui, riconosciuti indigenti, il cui stato di disagio economico sia stato accertato in base ai parametri indicati nel successivo art. 2.;
  - b) a favore dei minori in affidamento eterofamiliare e soggetti a provvedimenti del Tribunale per i minorenni su dichiarazioni del Servizio socio-assistenziale.
2. La disciplina troverà applicazione soltanto entro il limite degli stanziamenti di bilancio destinati specificamente alla finalità indicata.

## **ART. 2 - REQUISITI PER L'ACCESSO**

1. Sono ammessi al beneficio i soggetti in stato di bisogno in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) residenza anagrafica nel Comune di Marene;
  - b) valore dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, equivalente od inferiore ad Euro 4.700,00 (quattromilasettecento e centesimi zero), determinato, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998, n. 109, così come modificato dal D.Lgs. 03/05/2000, n. 130, con la procedura di calcolo indicata nel successivo art. 3 e schematizzata nell'allegata scheda "A";
  - c) possedere un patrimonio mobiliare riferito a tutto il nucleo familiare, come desunto dalla dichiarazione sostitutiva unica, inferiore o pari ad Euro 2.000,00 (duemila e centesimi zero),
    - a.  $P_{mob} \leq 2.000,00$ ;
  - d) non possedere patrimonio immobiliare, fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, compresa l'abitazione di residenza del nucleo familiare, come desumibile dalla dichiarazione sostitutiva unica,
    - a.  $P_{imm} = 0$ .
2. Il valore di cui al comma 1, lettera b) può essere adeguato non più di una volta all'anno, con decorrenza il 1° luglio successivo, mediante deliberazione della Giunta Comunale.

## **ART. 3 - DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE**

1. La valutazione della situazione economica del richiedente l'esenzione dal pagamento dei tickets sanitari per indigenza è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
2. L'indicatore della situazione economica del richiedente è determinata sommando i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare (I<sub>sr</sub>) con l'indicatore della loro situazione patrimoniale, pari al 20% dei valori patrimoniali come sotto definiti (I<sub>sp</sub>). Il valore economico ottenuto è diviso per il parametro desunto dalla scala di equivalenza allegato contenuta nell'allegato "A".
3. Il reddito familiare si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito considerato è quello imponibile al lordo dell'imposta e al netto degli oneri deducibili;
- b) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, come definito al successivo comma 4, lettera b).

Da tale somma si detrae il canone annuo, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di Euro 5.164,57.

4. La situazione patrimoniale si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dalla somma dei valori così determinanti si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 Dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili, fino alla concorrenza del valore. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione;
- b) il valore del patrimonio mobiliare che è calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate, i Bot, i depositi bancari e postali, le azioni, i fondi di investimento e gli altri cespiti patrimoniali mobiliari.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia di Euro 15.493,71.

#### **ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER MOTIVI DI INDIGENZA**

1. Le istanze per il riconoscimento dell'esenzione dalla spesa per ticket sanitario per motivi di indigenza devono essere presentate all'Ufficio Servizi alla persona, corredate della dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del nucleo familiare ai fini del calcolo dell'indicatore I.S.E.E., redatta su apposito modulo approvato con D.P.C.M. 18/05/2001.
2. Il richiedente la prestazione agevolata, se già in possesso della certificazione attestante la situazione economica rilasciata dall'I.N.P.S. in corso di validità, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1, allegnerà copia della medesima attestazione.

#### **ART. 5 - RILASCIO DEL TESSERINO D'ESENZIONE E DURATA**

1. Il responsabile del servizio 1004 "Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona" adotterà il provvedimento di concessione del beneficio e rilascerà il tesserino di esenzione.

2. L'esenzione concessa ha durata dalla data di rilascio sino al 30 giugno successivo, o ad altra data indicata sul tesserino, e possono essere rinnovati.
3. L'accesso alla prestazione agevolata è riservato ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia indicata all'art. 2 e ai minori in affidamento eterofamiliare e soggetti a provvedimenti del Tribunale per i minorenni su dichiarazioni del Servizio socio-assistenziale.
4. Situazioni di particolare disagio di soggetti non aventi i requisiti di cui all'art. 2 potranno essere valutate dalla Giunta comunale per un eventuale provvedimento di esenzione, sulla base di apposita istruttoria del competente Servizio consorziale delegato per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali.

#### **ART. 6 - MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ESENZIONE**

1. Il tesserino comunale, attestante il diritto all'agevolazione, consente di usufruire dell'esenzione dal pagamento del ticket sulle prestazioni ambulatoriali riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale ed erogate sul territorio della Regione Piemonte e del ticket farmaceutico.

#### **ART. 7 - CONTROLLI, ACCERTAMENTI E REVOCHE**

1. Il Comune di Marene ha la facoltà in qualsiasi momento di effettuare controlli e verifiche per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate dai soggetti richiedenti l'esenzione.
2. Il Comune di Marene si riserva di revocare in qualsiasi momento le esenzioni rilasciate per indigenza, qualora dai rapporti informativi risulti evidente la conduzione, da parte degli interessati, di un tenore di vita in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato.

#### **ART. 8 - PAGAMENTI**

1. I pagamenti delle somme relative ai tickets sanitari dei soggetti indigenti saranno disposti con determinazione del responsabile del servizio, in seguito a richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza.

#### **ART. 10 - ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle Dichiarazioni I.S.E.E. deve avvenire nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

#### **ART. 11 - NORME FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si rimanda alle norme di legge in materia.
2. Tutte Le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alla prestazione agevolata prevista nel presente regolamento. In tali casi, in attesa della sua formale eventuale modificazione, si applica la normativa sopraordinata.



**FORMULA ISEE**  
**(Indicatore Situazione Economica Equivalente)**

$$ISEE = \frac{I_{sr} + I_{sp}}{\text{Parametro s.e.}}$$

$$I_{sr} = R_c + R_f - D_{cl}$$

$$R_f = t \times P_{mob}$$

$$I_{sp} = [(P_{mob} - D) + (P_{imm} - M)] \times 20 \%$$

Parametro scala equivalenza:

SCALA DI EQUIVALENZA	PARAMETRO
1 componente	1,00
2 componenti	1,57
3 componenti	2,04
4 componenti	2,46
5 componenti	2,85
Maggiorazione per ogni ulteriore componente	0,35
Mag. per presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore	0,20
Mag. per ogni componente con handicap o invalidità >66%	0,50
Mag. nuclei con figli minori e genitori entrambi lavoratori	0,20

**Legenda:**

**I<sub>sr</sub>** = indicatore della situazione reddituale.

**I<sub>sp</sub>** = indicatore della situazione patrimoniale.

**R<sub>c</sub>** = Reddito Complessivo = somma dei redditi lordi ai fini IRPEF dei componenti il nucleo familiare.

**R<sub>f</sub>** = Reddito figurativo = (t X P<sub>mob</sub>).

**t** = tasso figurativo sul patrimonio mobiliare (pari al rendimento medio annuo relativo ai buoni decennali del tesoro di riferimento).

**D<sub>cl</sub>** = detrazioni per abitazione in locazione fino a concorrenza del canone annuo, nel limite di € 5.164,57.

**P<sub>mob</sub>** = patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di Stato, azioni quotate, partecipazioni in società non quotate, quote di fondi comuni, patrimonio netto delle imprese individuali, assicurazioni capitalizzabili, ecc.). Per importi fino ad € 500,00 = 0.

**P<sub>imm</sub>** = patrimonio immobiliare (valore Ici dei fabbricati e dei terreni di proprietà del nucleo, o per i quali si hanno diritti di godimento quali usufrutto, uso, abitazione, servitù, enfiteusi).

**M** = mutuo residuo; per la casa di abitazione si può usufruire, se più conveniente rispetto al mutuo, di una franchigia pari ad € 51.645,69.

**D** = detrazione riferita al patrimonio mobiliare pari a 15.493,71.